

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ARENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1975

Modifica dell'articolo 639 del Codice penale
riguardante il deturpamento e l'imbrattamento di cose altrui

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'articolo 639 del codice penale punisce, a querela della persona offesa, « chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui ». La pena attualmente prevista per tale reato sembra non costituire un argine all'incivile uso di deteriorare con scritte od altro edifici pubblici e privati e financo monumenti che, al contrario, dovrebbero costituire un patrimonio da salvaguardare in ogni modo possibile.

È inutile in questa sede passare in rassegna le cause di questa incivile abitudine; la cosa importante è stabilire invece un aumento della pena prevista per il reato in questione.

Tale aumento non comporterà evidentemente la sparizione dalle nostre città di scritte e disegni, però potrà costituire un freno al dilagare di simile usanza.

Il disegno di legge è composto da un unico articolo che prevede varie gradazioni del reato.

Si parte infatti dall'ipotesi più generale del deturpamento o imbrattamento di cose mobili o immobili altrui, per disporre poi ulteriori aggravanti della pena qualora i reati suddetti vengano commessi ai danni di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all'esercizio di un culto, e qualora la cosa danneggiata sia di interesse artistico o storico.

Tale ultima previsione è da considerarsi in parallelo all'articolo 733 del codice penale che riguarda il danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale causato dal proprietario della cosa.

L'ultimo comma dell'articolo unico prevede espressamente il risarcimento delle spese necessarie al ripristino della cosa deturpata o imbrattata allo stato che aveva in precedenza al reato.

Si fa notare inoltre che, nella versione proposta, scompare dall'articolo 639 la querela da parte della persona offesa, necessaria per procedere, allo scopo di rendere il reato perseguibile d'ufficio; questo per contribuire ulteriormente alla graduale scomparsa dalle

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nostre città di una bruttura che i visitatori esteri ci rimproverano e che ormai è diventata purtroppo una caratteristica cui spesso non rivolgiamo più la dovuta critica.

Onorevoli senatori, contribuiamo al ripristino ed al recupero del nostro ambiente approvando il presente disegno di legge anche

in considerazione dell'approssimarsi del periodo pre-elettorale in cui, solitamente, il fenomeno del deturpamento delle nostre città assume una virulenza senza pari contribuendo in maniera spesso irreparabile alla rovina del nostro patrimonio archeologico, storico o artistico.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 639. — « Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, con scritte, disegni od altro mezzo, deturpa o imbratta cose mobili od immobili altrui, è punito con la multa da lire 50.000 a 500.000.

La pena è aumentata della metà, se il fatto è commesso ai danni di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all'esercizio di un culto.

La pena è dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda non inferiore a lire 800.000, se il fatto è commesso ai danni di cosa mobile o immobile di interesse artistico o storico.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la condanna importa il risarcimento delle spese necessarie al ripristino della cosa deturpata o imbrattata ».